



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot.n.6627/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI Commissioni
Consiliare Permanente

Al Presidente della Commissione Consiliare
Speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e
occupazione

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Promozione della pratica sportiva come strumento
di inclusione sociale" Reg. Gen. n. 219 (ex Reg. Gen. n. 182)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Petrone, D'Amelio, Giuseppe Russo, Topo, Cortese, Pica, Del Basso De Caro,
Gianfranco Valiante e Amente.
Depositata in data 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

VISTO la nota prot. A/104 del 22 giugno 2011 a firma del Consigliere Petrone

ASSEGNA

in sostituzione della proposta di legge Reg. Gen. n. 182 il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

**Commissione Consiliare Speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione per il
parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 12 ~~lug~~ ~~2011~~

IL PRESIDENTE

Consiglio Regionale della Campania
Segreteria Particolare On. Anna Petrone
22 GIU. 2011
Prot. ... A. / 102



Consiglio Regionale della Campania

Alla Segreteria
Consiglio Regionale della Campania
Sede

Oggetto: proposta di legge.

Trasmetto, per quanto di competenza, proposta di legge: "Promozione della pratica sportiva come strumento di inclusione sociale" in sostituzione della precedente di pari oggetto presentata in data 21/03/2011 Reg. Gen. N. 182.

Napoli 22/6/2011

Anna Petrone

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0016010/A

Del. 24/06/2011 09.52.43

Da: CR A SERASS

Sen. Assemblée
23/06/11



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

**"PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA COME
STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE"**

Ad iniziativa dei Consiglieri

A. Petrone, R. D'Amelio, G. Russo, R. Topo, A. Cortese, D. Pica, U. Del Basso De Caro,
G. Valiante, M. Amente

(Handwritten signatures of the proposers)

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0016010/A

Del: 24/06/2011 09:52:43

Da: CR A. SERASS

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente legge si intende promuovere su tutto il territorio regionale l'utilizzo delle attività sportive come uno dei canali significativi di inclusione sociale dei cittadini campani con fragilità, nel pieno rispetto della Costituzione, della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e dell'atto di indirizzo per la riabilitazione approvato in Conferenza Stato-Regioni.

Una delle finalità proposte dalla legge è quella della sistematizzazione di appositi piani integrati in materia attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma tra gli Enti istituzionali e le Agenzie presenti sul territorio e che operano, a diverso titolo, a favore di cittadini in difficoltà. Favorisce inoltre l'affidamento diretto degli impianti sportivi comunali ad enti ed associazioni senza fini di lucro che prevedano nel loro statuto interventi a favore di cittadini "deboli" attraverso azioni di promozione e valorizzazione individuale e che non espletino attività sportive consolidate di tipo agonistico.

All'art. 1 si riportano i principi e le finalità della norma, all'art. 2 si prevede l'istituzione di un Coordinamento regionale sport ed inclusione sociale, organo interdisciplinare di supporto alla Giunta, all'art. 3 la emanazione di un apposito Piano regionale sport ed inclusione sociale che delinei gli indirizzi operativi da promuovere su tutto il territorio campano, **all'art. 5** si indica la realizzazione di accordi ed intese per la realizzazione locale di piani di intervento integrati in materia.

(Relazione tecnico-finanziaria)

La presente Legge regionale non comporta oneri economici a carico del bilancio regionale.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

- 1) La Regione Campania riconosce il valore della pratica sportiva come strumento significativo socio-riabilitativo di inclusione sociale, di promozione del benessere psicofisico, di miglioramento delle relazioni con sé stesso e con gli altri oltre alla benefica influenza pedagogico-educativa innestata in contesti che valorizzino il rispetto ambientale.
- 2) La Regione persegue gli obiettivi di promozione degli interventi in materia sportiva rivolti a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, con particolare attenzione a quelli per diversi motivi particolarmente fragili attraverso:
 - a) l'organizzazione di una adeguata regia regionale che, attivando tutte le realtà territoriali che a diverso titolo operano in materia, possa fungere da rete integrata per lo sport quale strumento di inclusione sociale nel rispetto delle diverse individualità all'interno di una autorevole politica di promozione della comunità di appartenenza;
 - b) la promozione e la vigilanza sulla reale operatività degli spazi e delle strutture sportive attivando, al riguardo, anche finanziamenti dedicati;
 - c) la realizzazione di un vasto movimento culturale che riconosca e valorizzi il significato socio educativo dello sport e di tutte le attività fisico-motorie ad esso connesse con rilievo particolare al potenziamento del riconoscimento individuale di ogni cittadino e del senso di appartenenza alla comunità di riferimento nel rispetto, tra l'altro, dei principi sanciti nel "Libro bianco sullo sport della Commissione Europea" ed in linea con i nuovi orientamenti dettati dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano di indirizzo per la Riabilitazione.
- 3) A tal fine la Regione:
 - a) promuove l'attività sportiva degli organismi, delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)) a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii. e dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii. e della legge n. 189 del 15 luglio 2003 "Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili" e dal DPCM 8 aprile 2004 "Attività svolte dalla Federazione Italiana Sport disabili quale Comitato Italiano Paraolimpico";
 - b) favorisce, altresì, tutti gli interventi di inclusione sociale utilizzando lo sport quale canale socio educativo di integrazione promosso da associazioni di volontariato, regolarmente iscritte all'albo regionale secondo la normativa vigente, con documentata e riconosciuta esperienza nel settore;

- c) favorisce la stipula di appositi Accordi di Programma in materia tra le organizzazioni di cui al punto a), i Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali (ex lege 328/2000), le Istituzioni Scolastiche, le Aziende Sanitarie Locali e il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania per la realizzazione della messa in rete delle rispettive programmazioni - Piani di Zona Sociali, Piani dell'Offerta Formativa, Piani delle Attività Territoriali e Piani di inclusione della giustizia – degli interventi sportivi quale strumento di inclusione ed integrazione socio educativa;
- d) favorisce le procedure di affidamento diretto della gestione e/o utilizzazione di parte degli impianti sportivi comunali ad enti e/o associazioni, senza fini di lucro, che prevedano nel loro statuto interventi a favore di cittadini “deboli” attraverso azioni di promozione e valorizzazione individuale;
- e) promuove la definizione di apposite linee guida in materia quale documento base territoriale per la garanzia dell'uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale e per la diffusione di uno spirito sportivo che diffonda nelle comunità il valore pedagogico dello sport anche quale strumento di abilitazione/riabilitazione di funzioni e capacità;
- f) favorisce la promozione di incontri, ricerche ed approfondimenti sulle strategie di utilizzazione delle attività sportive in tema di integrazione ed inclusione sociale nel rispetto delle diverse realtà contestuali.

Art. 2

(Coordinamento regionale sport ed inclusione sociale)

- 1) Entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta istituisce il “Coordinamento regionale sport ed inclusione sociale”, di seguito indicato “Coordinamento”, con funzioni consultive a supporto delle strutture regionali deputate in materia e costituito da tutti gli Enti di cui all’art. 1 comma 3) e da realtà rappresentative del Terzo Settore che abbiano tra le loro finalità l’utilizzazione delle attività sportive e socio-riabilitative quale strumento di educazione, di inclusione ed integrazione sociale;
- 2) La Giunta, con specifico atto deliberativo, indica il numero dei componenti e ne regola le funzioni e le competenze.

Art. 3
(Piano regionale sport ed inclusione sociale)

- 1) La Giunta, entro e non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente legge, predispone un “Piano regionale sport ed inclusione sociale” nel quale vengano indicati:
 - a) i principi pedagogici di utilizzazione della pratica sportiva come strumento di integrazione ed inclusione sociale;
 - b) le modalità di coinvolgimento delle associazioni sportive riconosciute, delle parrocchie, delle associazioni di volontariato e delle cooperative che svolgono e promuovono attività sportive non agonistiche;
 - c) le modalità di affidamento e/o gestione degli impianti sportivi per la realizzazione di interventi specifici rivolti a cittadini, minori e non, in condizione di disagio;
 - d) le caratteristiche tecniche degli interventi e delle attività proposte riconosciute dalla presente legge.

Art. 4

(Interventi di promozione dell'associazionismo sportivo)

- 1) La Regione organizza annualmente eventi finalizzati alla promozione dell'associazionismo sportivo per la realizzazione di:
 - a) attività sportive rivolte a minori in area penale;
 - b) attività sportive rivolte a cittadini, minori e non, con disabilità o con gravi disagi psicosociali;
 - c) attività sportive rivolte ad immigrati ed extracomunitari;
 - d) organizzazione di manifestazioni sportive dedicate di rilevanza regionale.

Art. 5
(Accordi ed intese)

- 1) La Regione, per le finalità della presente legge, stipula accordi ed intese con il CONI, il CIP, il SOI e le organizzazioni di volontariato da esse riconosciute, con l'Ufficio Scolastico Regionale, Comuni, Province, con il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania (istituzione decentrata del Dipartimento Giustizia Minorile, che coordina e programma interventi per i Servizi penali minorili regionali) e per favorire la promozione dei principi di cui all'art. 1, per l'attuazione di programmi di intervento finalizzati e per l'utilizzazione di impianti sportivi e palestre scolastiche.

Art. **6**

(Pubblicazione)

- 1) La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.